

## BGE 22 I 662

Bundesgericht (BGE), 1896-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_22\\_I\\_662](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_22_I_662)

FR: ATF 22 I 662

IT: DTF 22 I 662

### Volltext

662 D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- mu% e~ beß9a1b info'mett bei bem bie ?Sefel)'mcrbe ber (J;gefeute ~if el)cr abmet] enben (J;ntfel)eitle ber. rantona(en l!lufftel)tßbe9örbe fein ?Smenben 9aBen. I!lu~ biefen @rünben !)at bie 6el)u{bBetreiOung~~ unb Stonfurß~ fammer erfannt: 1. ver 1R:erurß 'mirb begrünbet erWirt, fomeit bie iner'mertung ber bem I!nton ~tfel)er ge:pfänbeten bemegltel)en 6ael)en tier fangt 'mirb j bemgemäß 'mirb baß ?Setreibungßamt <5armenftorf ange~ 'miejen, tnfo'mett bem iner'mertungßbege9ren Mn q3l)Ht:p:p Stünbig unb [Rit9afte reine ~olge au geoen. 2. ~(tgegen 'mirb ber 1R:efur~ a(\$ unbegrünbet abgclUiefen, rOUlett fiel) baß !!lertungßbegc9ren auf bie bem I!l. ~tfel)er ge~ :pfänbeten megenfel)aften beate!)±' 108. Sentenza det 22 aprile 1896 nella causa Lessi. 1. Nel mese di settembre 1896 Ostini Nieola di Raveeehia feee pignorare una eerta quantita di fieno e di lisea a Lessi Zefferino di Camorino per ottenere il pagamento di un suo eredito. La madre deI debitore, Lessi Giuseppa, intervenne asse- rendo ehe il fieno e Ia lisea erano di sua proprietat e suH' am- missibilita di questa rivendieazione pende causa davanti al Tribunale distrettuale di Bellinzona. II. In base all' art. 98 della legge federale sull' eseeuzioni e fallimenti Ostini domando all' uffieio d' eseeuzione di Bellin- zona-Riviera ehe prendesse in eustodia i beni pignorati onde impedire ehe durante il eorso della lite venissero dalla eontro- parte distratti 0 eonsumati. L'uffieio si rifiuto di dare seguito a questa domanda non ritenendosi autorizzato dalla legge a prendere in eustodia beni sulla proprieta dei quali era pendente una eontestazione davanti ai tribunali. und Konkurskammer. N° 108. 663 UI. Il 23 gennaio 1896, Ostini inoltro un rieurso all' auto- rita inferiore di vigilanza a seopo di ottenere ehe l'uffieio yenisse obligato a provveclere aHa eustodia degli enti pigno- ratio NeHe sue eontro-osservazioni l'ufficio si rieonfermo neU' opinione superiormente espressa. La signora Lessi rispose al referito reclamo, in linea princi- pale, ehe la domanda Ostini doveva ritenersi eontraria aHa legge; in linea subordinata, ehe Ostini venisse obligato a depositare fr. 500 a titolo di eauzione per i danni ehe potreb- bero derivare alla signora Lessi dall' eseeuzione deI provvedi- mento richiesto. . L'autorita inferiore di vigilanza emano in data deI 30 gen- naio la sua clecisione nel senso ehe: 10 all' ufficio fosse in- giunto di provvedere aHa eustodia deI fieno edella lisea. 20 Ostini fosse obligato a depositare Ia somma di fr. 300 a titolo di cauzione per gli eventuali danni ehe aHa signora Lessi potrebbero derivare nel easo ehe quegli soeeombesse nella lite. IV. Ambedue le parti rieursero eontro questo deereto all' autorita superiore di vigilanza. La signora Lessi, domandando ehe fosse eonfermato il rifiuto dell' uffieio cli variare 10 stato di fatto attuale e su- bordinatamente ehe Ia eauzione fosse elevata a fr. 500, alle- gava ehe eol ritirare le ehiavi deI fienile sarebbe privata dei foraggi di eui abbisogna e dei loeali nei quali dovrebbe riporre il nuovo fieno da aequistare. L'art. 98 avere esclu- sivamente di vista i beni ehe sono proprieta deI debitore e si trovano presso di lui. I beni in possesso di terzi non poter venir presi in eonseгна dall' ufficio quando il terzo vanta su di essi un diritto incompatibile eon

tale provvedimento, come un diritto di proprietà di locazione. La proprietà della signora Lessi essere del resto riconosciuta da parte Ostini. Ostini richiese dal canto suo la revoca del dispositivo secondo della decisione 30 gennaio 1896 ritenendo che l'ordine di fornire cauzione non è di competenza dell'autorità di vigilanza. Dichiarava in oltre di essere pronto ad abbandonare 664. D. Entscheidungen der Schuldbetreibungs. La domanda di custodia, qualora la signora Lessi fornisse cauzione idonea per la consegna all'ufficio di quella parte di frutti pignorati, che dal giudizio di rivendicazione risulterà di spettanza del debitore è esecuto. Con decreto del 27 febbraio 1896 l'autorità superiore di vigilanza modificò la decisione dell'autorità inferiore nel senso che: 10 La signora Lessi conserva la libera disposizione dei beni in contestazione, a condizione che entro dieci giorni abbia prestare cauzione di fr. 500 per gli effetti della libera disposizione di cui sopra. 20 Qualora entro detto termine la cauzione non sarà prestata, l'ufficio prenderà in custodia i beni pignorati donando all'ereditore istante corrispondente garanzia. L'autorità superiore considerava non essere equo di fronte all'ereditore che, pendente causa sulla proprietà del fieno, gli enti pignorati e sui quali verte la contestazione, venissero consumati o distratti senza che vi sia garanzia per il creditore che il fieno verrebbe eventualmente rimesso nella stanza, o corrisposto il suo valore peritale. Una effettiva custodia del fieno, nel mentre comporta gravi spese, si addimostra in definitiva contraria al vero interesse del creditore ed del debitore e di soverchio ed ingiusto aggravio del terzo rivendicante. V. Contro questa decisione la signora Lessi ha inoltrato reclamo al Tribunale federale in data del 5 marzo 1896 riprendendo gli argomenti e le conclusioni del precedente ricorso. In data del 11 marzo 1895, il presidente della camera di esecuzione e fallimenti ha dichiarato sospesi gli effetti del dispositivo del decreto dell'autorità superiore fino che la Camera si fosse pronunciata sopra il ricorso della signora Lessi. Ha riservato del resto alle parti la facoltà di rivolgersi al giudice per ottenere delle misure provvisorie allo scopo di impedire ogni cambiamento nello stato degli oggetti in litigio. In diritto: 10 La presa in custodia da parte dell'ufficio di effetti pignorati è regolata dall'art. 98 L. E. und Konkurskammer. N° 108. Giusta il disposto di quest'articolo la presa in custodia del fieno e, della lisca non è ammissibile perché la vedova Lessi vanta delle pretese sulla proprietà di questi oggetti. È vero che conforme al disposto dell'articolo 98 al. 2 e 3 le cose mobili pignorate possono essere distratte da un terzo possessore e prese in custodia ufficiale. Ma ciò è lecito solamente nel caso che il terzo riconosca esserne il debitore proprietario. L'al. 4 dell'art. 98 dispone, che la presa in custodia è permessa anche quando un terzo abbia un diritto di pegno sulla cosa pignorata. Ne segue evidentemente che la presa in custodia è esclusa nel caso in cui il terzo faccia valere un diritto più esteso. Così il Consiglio federale, statuendo sul ricorso Hugentobler (Archives III, 134) ha approvato il pignoramento d'un oggetto sul quale il terzo accampava un diritto di ritenzione, ma in pari tempo ha fatto intendere che la questione sarebbe affatto diversa se si facesse valere un diritto di proprietà. L'ufficiale era dunque autorizzato a respingere la presa in custodia del fieno edella lisca ed il dispositivo 2 edella sentenza dell'autorità superiore di vigilanza deve essere annullato. 20 Il dispositivo 1 col quale è accordata una cauzione di fr. 500 a Ostini, che non ha interposto ricorso, perde egualmente la sua efficacia. Pel resto è lasciato all'apprezzamento di Ostini di domandare al giudice una ordinanza che assicuri i suoi interessi fino alla chiusura del procedimento. La Camera di Esecuzione e di Fallimenti ha pronunciato: Il ricorso è dichiarato fondato e confermato il rifiuto dell'ufficio di Bellinzona-Riviera di prender in custodia i beni pignorati da Ostini.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.